

POLITECNICO DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

entrato in vigore il 1° settembre 2008.

Costituiscono riferimenti normativi del presente Regolamento:

- DPCM 17 marzo 1989, n. 117
- Legge 29 dicembre 1988, n. 554
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662
- Contratto Collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo sottoscritto il 16 ottobre 2008, in particolare l'art. 21
- Legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'art. 73

Art. 1 Oggetto

1. L'Amministrazione può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale relativamente a tutte le categorie sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. L'Amministrazione può assumere personale a tempo parziale, o trasformare contratti da tempo pieno a tempo parziale, nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva del personale tecnico-amministrativo rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Assunzioni e trasformazioni, nei limiti di organico determinati secondo il precedente comma 2, devono comunque rientrare nei limiti delle risorse destinate al trattamento economico relativo alla dotazione organica complessiva.
4. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale, è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.

Art. 2 Modalità e tempi di trasformazione del rapporto

1. Per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
2. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso a tempo parziale o viceversa, deve risultare da contratto individuale di lavoro e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 4.
3. Le richieste di trasformazione devono essere presentate, salvo deroghe ampiamente motivate, in due sessioni, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.
4. La trasformazione del rapporto, in caso di accoglimento dell'istanza, avrà luogo, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio o dalla data di rientro in servizio dopo il congedo per maternità.
5. L'amministrazione può non concedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale qualora essa comporti pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa oppure può, in alternativa, proporre al dipendente l'inserimento in una diversa struttura o l'affidamento di compiti che siano compatibili con l'impegno orario richiesto.
6. L'amministrazione è tenuta a comunicare le proprie determinazioni entro 30 gg. dalla data di ricezione della domanda che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta.

Art. 3 Titoli di precedenza e criteri di priorità

1. Costituiscono titolo di precedenza, nell'ordine, a fini della trasformazione del rapporto:
 - essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
 - avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11/2/80 n. 18;
 - avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
 - avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
 - avere superato i sessant'anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;

- sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione.

Art. 4 Orario e tipologie del rapporto di lavoro

- 1 La durata della prestazione lavorativa non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, con la seguente articolazione in funzione delle esigenze di servizio e personali: 12 (33,333%), 18 (50%), 24 (66,667%) o 30 (83,333%) ore settimanali.
- 2 Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività della amministrazione nelle ore pomeridiane, sulla base delle seguenti tipologie:
 - articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)
 - articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la percentuale di cui al comma 1.
- 3 L'articolazione dell'orario di lavoro verrà concordato e definito sulla base delle esigenze di servizio della struttura.
- 4 Non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Ove eccezionalmente necessarie, le prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro, previa autorizzazione del responsabile della struttura, possono esclusivamente essere poste a recupero. In nessun caso possono essere retribuite.

Art. 5 Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa ad eccezione delle indennità di responsabilità e della retribuzione di posizione.
2. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate.

Art. 6 Regolamentazione del rapporto. Incompatibilità

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono, ai fini dello svolgimento della relativa attività libero professionale, iscriversi in albi professionali. Lo svolgimento di altra attività, pur in regime di tempo parziale non superiore al 50%, in qualunque momento intervenga, deve in ogni caso essere comunicato all'Amministrazione di appartenenza per la conseguente valutazione di compatibilità.
2. Nella domanda di trasformazione il dipendente deve indicare l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere.
3. L'Amministrazione nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente.
4. La trasformazione non può, comunque, essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra pubblica Amministrazione.
5. Il dipendente è tenuto a comunicare entro 15 giorni, all'Amministrazione, l'eventuale successivo inizio o variazione dell'attività lavorativa.
6. Al dipendente è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo al di fuori dei casi precedentemente normati e salve le incompatibilità poste da disposizioni di legge o da altra fonte normativa.
7. La violazione del predetto divieto ovvero le comunicazioni risultate non veritiere in seguito ad accertamenti effettuati dall'Amministrazione, costituiscono giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro sempre che le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego non siano rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.
8. La procedura per l'accertamento della causa di recesso deve svolgersi in contraddittorio tra le parti.
9. L'Amministrazione può disporre accertamenti e verifiche per controllare l'osservanza delle predette disposizioni.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo ufficiale.